Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 120

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 21 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1942



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1942-XX, n. 474.
**Modificazioni all'art. 2 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1271, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1081, relativo alla istituzione di un Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1271, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1081, riguardante la istituzione di un Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1565, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1393, che modifica l'art. 5 del R. decreto-legge 9 luglio 1926-IV, numero 1271;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1124, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 124, recante modificazioni alla istituzione del Dopolavoro postelegrafonico;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare in conseguenza della recente nomina di un libero professionista a fiduciario dell'Associazione fascista dei postelegrafonici l'art. 2 del citato R. decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1271;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capo dell'Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico, di cui all'art. 2, 2° comma, del R. decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1271, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1081, può essere anche un estraneo all'Amministrazione dello Stato, scelto dal Ministro per le comunicazioni, d'accordo col Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — VIDUSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *maggio* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 445, *foglio* 61. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 475.
**Ordinamento del Regio istituto industriale specializzato per la ceramica in Milano.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Veduto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto industriale specializzato per la ceramica, istituito in Milano per effetto dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038, ha per fine di impartire agli allievi le cognizioni culturali e tecniche per la formazione di maestranze e di tecnici per l'industria ceramica nazionale.

Art. 2.

La durata dell'insegnamento è di 5 anni, suddivisi in due corsi, dei quali il primo triennale, l'altro biennale.

All'Istituto possono essere aggregati corsi permanenti o temporanei di specializzazione tecnica per operai e corsi per maestranze.

Art. 3.

Le materie che si insegnano nell'Istituto sono: religione, cultura militare, lettere italiane, storia e geografia, lingua tedesca, elementi di scienze giuridiche e politiche, matematica, fisica, elettrotecnica, scienze naturali, chimica, tecnologia ceramica, disegno tecnico, contabilità industriale, storia della ceramica, educazione fisica.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno stabiliti gli orari, i programmi d'insegnamento e le prove di esame delle dette materie e delle relative esercitazioni pratiche.

Art. 4.

Al primo anno dell'Istituto sono ammessi i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, i promossi dalla terza alla quarta classe di una scuola media inferiore e, previo speciale esame di ammissione secondo i programmi e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in corso, il 12° anno di età.

Attuata la trasformazione delle classi inferiori del ginnasio, dell'Istituto tecnico e dell'Istituto magistrale, disposta dalla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, la licenza di scuola media è titolo di ammissione al primo anno dell'Istituto.

Al quarto anno dell'Istituto sono ammessi i licenziati del corso triennale.

Alle classi seconda, terza e quinta si accede unicamente per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Art. 5.

Al termine del corso triennale dell'Istituto gli allievi sostengono l'esame di licenza e al termine dell'ulteriore corso biennale l'esame di abilitazione.

Chi abbia superato l'esame di licenza consegue il diploma di tecnico per la specializzazione ceramica.

Chi abbia superato l'esame di abilitazione consegue il diploma di perito industriale capo tecnico per la specializzazione ceramica.

Art. 6.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| prima iscrizione . . . . . . . . | L. | 88 |
| esame di ammissione, di cui all'art. 4 | » | 60 |
| frequenza per ciascuna classe . . . . | » | 270 |
| esame di licenza . . . . . . . . | » | 150 |
| esame di abilitazione . . . . . . | » | 250 |
| tassa di diploma di licenza . . . . | » | 75 |
| tassa di diploma di abilitazione . . | » | 300 |

Art. 7.

Alla amministrazione dell'Istituto provvede un Consiglio di amministrazione, la cui composizione sarà stabilita, in conformità al disposto del secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Il governo didattico e disciplinare dell'Istituto è affidato ad un preside. Il posto di preside è conferito mediante concorso per titoli, ed eventualmente per esami, tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche dei Regi istituti tecnici.

Tale posto può, anche, essere conferito, senza concorso, dal Ministro per l'educazione nazionale a persona di riconosciuta singolare competenza.

Art. 8.

I posti di ruolo del personale dell'Istituto sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Il personale direttivo, insegnante, amministrativo e tecnico dell'Istituto ha lo stesso trattamento economico e di carriera del personale delle corrispondenti categorie dei Regi istituti d'istruzione media tecnica.

Il personale subalterno è assunto dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza, per quanto riguarda la retribuzione, della limitazione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 49 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Art. 9.

E' data facoltà al Consiglio di amministrazione di concedere al personale tecnico, incaricato o temporaneo, dell'Istituto, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, gli assegni speciali di cui all'art. 49 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, con le modalità ed alle condizioni ivi previste ed indipendentemente dal limite posto dall'ultimo comma dell'art. 49 medesimo.

Il detto Consiglio di amministrazione invierà altresì annualmente, con borsa di studio a carico del bilancio dell'Istituto, i migliori suoi allievi abilitati presso il Regio istituto di arte per la ceramica di Faenza per seguire un corso superiore di perfezionamento.

Art. 10.

Per tutto quanto non è contemplato dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per le scuole e per gli istituti d'istruzione media tecnica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *maggio* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 445, *foglio* 55. — MANCINI

**Regio istituto industriale specializzato per la ceramica di Milano**

*Tabella dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo e degli insegnamenti da conferire per incarico.*

A) *Personale direttivo ed insegnante.*

un preside con insegnamento di materie tecniche di carattere speciale, gruppo *A*, grado 6°;
una cattedra di lettere italiane, storia e geografia, gruppo *A*, grado dal 10° al 7°;
una cattedra di matematica e fisica, gruppo *A*, grado dal 10° al 7°;
una cattedra di lingua tedesca, gruppo *A*, grado dal 10° al 7°;
una cattedra di chimica e laboratorio chimico, gruppo *A*, grado dal 10° al 7°;
una cattedra di tecnologia ceramica e laboratorio ceramico, gruppo *A*, grado dal 10° al 7°;
una cattedra di disegno tecnico, gruppo *A*, grado dal 10° al 7°.

B) *Personale tecnico ed amministrativo:*

un assistente, gruppo *B*, grado dall'11° al 9°;
due capi officina ceramici, gruppo *B*, grado dall'11° al 9°;
un capo officina di decorazione ceramica, gruppo *B*, grado dall'11° al 9°;
un segretario economo, gruppo *B*, grado 11°.

C) *Insegnamenti da conferire per incarico:*

1) Religione;
2) Scienze naturali;
3) Elettrotecnica;
4) Storia della ceramica;
5) Elementi di scienze giuridiche e politiche;
6) Contabilità industriale.

*Avvertenze.* — I titolari sono tenuti ad assumere l'insegnamento della materia o del gruppo di materie costituenti la cattedra in tutte le classi indicate nel piano orario dell'Istituto.

Sono cattedre d'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale quelle di chimica e laboratorio chimico; di tecnologia ceramica e laboratorio ceramico; di disegno tecnico.

Quando per la nomina del preside di ruolo l'insegnamento di una delle dette materie tecniche di carattere speciale viene assunto dal preside stesso, la cattedra relativa non potrà essere coperta con personale di ruolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'educazione nazionale*
BOTTAI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

---

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 476.

**Approvazione delle modificazioni allo statuto della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 ottobre 1929, n. 1946, con il quale è stata attribuita la personalità giuridica alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1932, n. 1705, con il quale è stato approvato un nuovo statuto della Cassa;

Visto il R. decreto 6 luglio 1940, n. 1271, con il quale lo statuto predetto è stato modificato;

Vista la domanda in data 21 gennaio 1941, con la quale il presidente della Cassa ha chiesto che siano apportate nuove modifiche allo statuto stesso;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Gli articoli 5, 9, 36, 51 e 62 dello statuto della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio sono sostituiti dai seguenti:

Art. 5. — L'indennità di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente viene limitata a 180 giorni consecutivi o complessivi per ogni periodo di 12 mesi. Tale periodo decorre dal primo giorno di malattia riconosciuta.

Agli effetti del calcolo dell'indennità giornaliera, il limite massimo della retribuzione mensile è convenzionalmente fissato in lire duemila. Per il computo dei 180 giorni di indennizzabilità, viene tenuto conto tanto di un unico periodo continuativo di malattia, quanto di più periodi distinti o saltuari.

Il lavoratore che nei 12 mesi abbia usufruito del periodo massimo di 180 giorni di indennità non avrà diritto ad ulteriori corresponsioni di indennizzo, se la malattia per cui ha percepito le prestazioni della Cassa sia ancora in atto allo scadere dei 12 mesi, o, comunque, egli non abbia riacquistato la capacità lavorativa.

Non sarà ulteriormente indennizzabile la malattia a carattere cronico o le eventuali riacutizzazioni quando il lavoratore abbia usufruito per detta malattia di un periodo continuativo o complessivo di 180 giorni di indennizzo, nei cinque anni precedenti la data della denuncia di malattia che dà origine all'accertamento di cronicità.

Trascorsi i cinque anni dalla data di chiusura della pratica di malattia che ha determinato la dichiarazione di cronicità, si ripristina nel lavoratore il diritto a percepire le prestazioni statutarie per la stessa malattia già dichiarata cronica, purchè egli in detto quinquennio sia stato iscritto alla Cassa per un periodo, anche non continuativo, di due anni pari a 730 giornate, senza pregiudizio delle norme contenute nei successivi articoli 60, 62 e 63.

In ogni caso il carattere di cronicità della malattia viene accertato con le norme e le garanzie stabilite dal successivo art. 51.

Tuttavia, qualora, per le disposizioni contenute nel presente articolo, il lavoratore non abbia diritto ad ulteriori indennizzi, egli potrà richiedere alla Cassa la concessione della assistenza medico-farmaceutica diretta, di cui all'art. 8, per un periodo continuativo non superiore a giorni 90, sempre quando permangano lo stato di incapacità lavorativa e il rapporto di lavoro che diede luogo alla iscrizione alla Cassa.

La Cassa si riserva il diritto di controllare le condizioni di salute del lavoratore prima della ripresa del lavoro.

Art. 9. — La corresponsione della indennità e dell'assistenza medica e farmaceutica si intende estesa ai casi di parto fisiologico per l'ultimo mese di gestazione e per il mese di puerperio.

Sempre che sia intervenuta l'astensione dal lavoro, il diritto alle prestazioni statutarie è elevato a complessive 75 giornate.

La lavoratrice ha facoltà di usufruire delle prestazioni supplementari di giorni 15 precedentemente o susseguentemente al parto.

L'assistenza medico-farmaceutica di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 viene corrisposta per il periodo di giorni settantacinque, anche alla lavoratrice disoccupata che nei 280 giorni precedenti al parto sia stata iscritta alla Cassa almeno 80 giorni consecutivi o complessivi.

Art. 36. — Il lavoratore ha diritto alle prestazioni statutarie da parte della Cassa anche nel caso in cui, al verificarsi della sua incapacità lavorativa, il datore di lavoro non abbia provveduto ad iscriverlo alla Cassa oppure avendolo iscritto, non abbia ottemperato al versamento dei contributi maturati nel termine di cui all'articolo precedente. In tal caso, la Cassa avrà diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al lavoratore ammalato ed a percepire i contributi arretrati, maggiorati del 6 % del loro ammontare.

Tuttavia l'azione di rivalsa non viene esercitata dalla Cassa qualora il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di contestazione della inadempienza, effettui il pagamento dei contributi arretrati con la maggiorazione di cui sopra e si impegni di versare alla Cassa, e di fatto versi, una somma corrispondente al 30 % dell'importo complessivo delle prestazioni, entro trenta giorni dalla data di esito della malattia.

Art. 51. — Il carattere di cronicità della malattia di cui al precedente art. 5 deve essere dichiarato su richiesta della Cassa in seguito ad un accertamento collegiale di due medici, dei quali uno designato dalla Cassa e l'altro dal lavoratore o dalla sua organizzazione sindacale.

In caso di discordanza di pareri e nel termine di giorni quindici dall'avvenuta riunione collegiale, la decisione definitiva viene demandata ad un terzo medico nominato concordemente dai medici di fiducia delle parti o, in caso di disaccordo sulla scelta, dal presidente del Tribunale.

La decisione del terzo medico è inappellabile.

Le spese per gli accertamenti di cui sopra sono a carico della Cassa.

La dichiarazione di cronicità non esclude il lavoratore, che sia rimasto iscritto alla Cassa, dalle prestazioni che gli possano competere per malattie di origine e natura diverse da quella che ha dato luogo alla dichiarazione di cronicità.

Art. 62. — La Cassa non corrisponde le sue prestazioni se il lavoratore ammalato non risulti già iscritto per un periodo continuativo di almeno un mese.

La presente disposizione non si applica per i casi di malattia infettiva o di affezione acuta non riacutizzata e per i casi di reiscrizione dopo un periodo interruttivo che non superi i trenta giorni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *maggio* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 445, *foglio* 54. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX, n. 477.

**Modificazione della denominazione della « Direzione generale per la propaganda » del Ministero della cultura popolare, in « Direzione generale per gli scambi culturali ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, che stabilisce l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto 25 ottobre 1936-XIV, n. 1940, contenente la denominazione delle Direzioni generali di cui è costituito il Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937-XV, n. 752, con il quale la denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda è stata modificata in quella di Ministero per la cultura popolare;

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione della Direzione generale per la propaganda;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La denominazione della « Direzione generale per la propaganda » del Ministero della cultura popolare, è sostituita dalla seguente:

« Direzione generale per gli scambi culturali ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *maggio* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 445, *foglio* 53. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 478.

**Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.**

N. 478. R. decreto 26 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 100.000, disposto in suo favore dalla signora Angela Scotti ved. Perego.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *maggio* 1942-XX

REGIO DECRETO 10 aprile 1942-XX.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Felicia » nel Tavoliere di Puglia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Felicia » intestato nel catasto del comune di Orta Nova a Colozza Michele, Giovanni e Pasqualina, fratelli e sorella fu Nicola-Maria, alla partita 319, foglio di mappa 4, particella 28, per la superficie di Ha. 12.32.50 e con l'imponibile di L. 739,50.

Il fondo confina: a nord, con proprietà Cirillo Marcello; ad est e sud, con proprietà Baldelli Battista; ad ovest, con proprietà Iorio Tommaso di Vincenzo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 aprile 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Felicia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 28.800 (ventottomila e ottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 10 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1942-XX*
*Registro n. 9 Finanze, foglio n. 107.* — D'ELIA

(2018)

REGIO DECRETO 10 aprile 1942-XX.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Trionfo » nel Tavoliere di Puglia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Trionfo » intestato nel catastà del comune di Orta Nova a Iorio Savino di Donato, alla partita 864, foglio di mappa 5, particelle 20, 22, 60, 92, per la superficie complessiva di Ha. 53.93.37 e con la rendita imponibile di L. 4166,21.

Detto fondo confina: a nord-ovest, con terreni di Manti Elisa e di Frezza Potito di Gaetano; a nord-est, con proprietà di Iorio Vincenzo fu Donato e Baldelli Battista fu Emilio; a sud-est e sud-ovest, con piccoli proprietari diversi e con terreni dei signori Domenico De Vito ed eredi di Cannone Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 marzo 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Trionfo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 135.000 (centotrentacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli eventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 10 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1942-XX*
*Registro n. 9 Finanze, foglio n. 106.* — D'ELIA

(2019)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 maggio 1942-XX.

**Nomina del fascista Borghesi Mendes a consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla cmposizione del Consiglio della Corporazione della vitivinicola ed olearia;
Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX con il quale il fascista Studiati Cesare cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Borghesi Mendes a consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura al posto lasciato vacante dal fascista Studiati Cesare;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Borghesi Mendes è nominato consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, al posto lasciato vacante dal fascista Studiati Cesare.

Roma, addì 7 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2020)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 maggio 1942-XX.

**Nomina del fascista Vesco Giuseppe a consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Panza Ernesto è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Vesco Giuseppe a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio in sostituzione del fascista Panza Ernesto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Vesco Giuseppe è nominato consigliere aggregato della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio in sostituzione del fascista Panza Ernesto che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 7 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2021)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 maggio 1942-XX.

**Nomina del fascista Mosti Guido a consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili;
Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII, con i quali i fascisti Vatta Eugenio e Mosti Guido sono stati nominati, il primo consigliere aggregato della Corporazione suddetta e il secondo consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti entrambi in rappresentanza dei datori di lavoro per il commercio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Mosti Guido a consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio, in sostituzione del fascista Vatta Eugenio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mosti Guido cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante della stessa categoria professionale, in sostituzione del fascista Vatta Eugenio che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della predetta Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

Roma, addì 7 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2022)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 maggio 1942-XX.

**Nomina del fascista Bazzini Edgardo a consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Bernardo Marchese è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Edgardo Bazzini a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del fascista Bernardo Marchese;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Edgardo Bazzini è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del fascista Bernardo Marchese che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 7 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2025)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 maggio 1942-XX.

**Nomina del fascista Leone Pietro a consigliere aggregato della Corporazione della chimica.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della chimica;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Faina Carlo cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Leone Pietro a consigliere aggregato della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, al posto lasciato vacante dal fascista Faina Carlo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Leone Pietro è nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, al posto lasciato vacante dal fascista Faina Carlo.

Roma, addì 7 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2023)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 maggio 1942-XX.

**Nomina del fascista Genovese Calogero a consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Pattini Ampellio cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Genovese Calogero a consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura al posto lasciato vacante dal fascista Pattini Ampellio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Genovese Calogero è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura al posto lasciato vacante dal fascista Pattini Ampellio.

Roma, addì 7 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2024)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1942-XX.

**Modificazione alla designazione degli Istituti incaricati della vigilanza per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto del Ministero dell'economia nazionale, in data 21 agosto 1929, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 4, foglio 363, con il quale venivano designati gli Istituti incaricati, per la parte di competenza del Ministero dell'economia nazionale, della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Decreta:

Il servizio di vigilanza per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, sulle sementi nelle

provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna è affidato, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, al Laboratorio sementi dell'Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee della Regia università di Bologna, quale Istituto collaboratore dell'Istituto principale di cui all'art. 5, n. 9 del decreto Ministeriale 21 agosto 1929 indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2036)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1942-XX.

**Sottoposizione a sindacato della S. A. Stabilimenti Siry Chamon, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1940 con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Stabilimenti Siry Chamon, con sede a Milano;

Considerato che in conseguenza dell'acquisto da parte della Società Italiana Gas di Torino di 10.600 azioni della Siry Chamon, la partecipazione nemica nell'azienda è limitata al 30 % dell'intero capitale azionario;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerata l'opportunità di trasformare in sindacato il precedente provvedimento di sequestro adottato nei confronti della predetta azienda;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La S. A. Stabilimenti Siry Chamon, con sede a Milano, già sotto sequestro, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Cons. naz. Crescentino Rampone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(2035)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1942-XX.

**Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Industrie Vicentine Elettromeccaniche (I.V.E.M.), con sede a Vicenza.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 1940, con il quale la S. A. Industrie Vicentine Elettromeccaniche « I.V.E.M. », con sede a Vicenza, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario l'avv. Giovanni Enrico Brunetta;

Considerato che a seguito della cessione al gruppo italiano Fagiuoli-Simonini dell'intero pacchetto azionario della « I.V.E.M. » di proprietà della Compagnie des signaux et d'entreprises electriques di Parigi, sono venute a cessare le condizioni che determinarono la sottoposizione a sequestro della citata azienda;

Visto il telegramma in data 8 novembre 1941-XX della Commissione italiana di armistizio con la Francia (sottocommissione Scambi commerciali);

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 23 novembre 1940-XIX con il quale fu sottoposta a sequestro da S. A. Industrie Vicentine Elettromeccaniche « I.V.E.M. », con sede a Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanz*
DI REVEL

(2034)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1942-XX.

**Proroga per l'anno 1942-XX dell'applicazione del decreto Ministeriale 10 settembre 1940-XVIII, relativo alla determinazione del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente per lo sviluppo delle industrie della macinazione e delle paste alimentari, aderente alla Confederazione fascista degli industriali.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1368;

Visto il R. decreto 7 settembre 1939-XVII, n. 1747, che approva lo statuto dell'Ente per lo sviluppo delle industrie della macinazione e delle paste alimentari, aderente alla Confederazione fascista degli industriali;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1940 relativo alla determinazione del contributo sindacale per l'anno 1940 a carico degli iscritti all'Ente predetto;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1941, concernente la proroga per l'anno 1941 dell'applicazione del citato decreto Ministeriale 10 settembre 1940;

Sentita la Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

È prorogata per l'anno 1942-XX l'applicazione del decreto Ministeriale 10 settembre 1940 relativo alla determinazione del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente per lo sviluppo delle industrie della macinazione e delle paste alimentari, aderente alla Confederazione fascista degli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(2032)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Prezzi dei prodotti sensibili

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 324 del 13 corrente, ha stabilito come appresso i prezzi dei prodotti sensibili:

Rullo 4 x 6 ½, per rullo di 8 pose: prezzo al negoziante L. 4,15, prezzo al consumo L. 6,25;

Rullo 6 x 9, per rullo di 8 pose: prezzo al negoziante L. 4,25, prezzo al consumo L. 6,65;

Rullo 6 ½ x 11, per rullo di 8 pose: prezzo al negoziante L. 5,35, prezzo al consumo L. 8,20;

Pellicole in pacco 4 ½ x 6, per pacco di 12 pellicole: prezzo al negoziante L. 8,05, prezzo al consumo L. 11,55;

Pellicole in pacco 6 ½ x 9, per pacco di 12 pellicole: prezzo al negoziante L. 11,20, prezzo al consumo L. 17;

Pellicole in pacco 9 x 12, per pacco di 12 pellicole: prezzo al negoziante L. 22,40, prezzo al consumo L. 32,35;

Caricatore Leica Orto, per caricatore di 36 pose: prezzo al negoziante L. 10,45, prezzo al consumo L. 14,85;

Caricatore Leica Pancro, per caricatore di 36 pose: prezzo al negoziante L. 11,65, prezzo al consumo L. 16,65;

Pellicola Leica sciolta Orto, al metro: prezzo al negoziante L. 3,20, prezzo al consumo L. 4,50;

Pellicola Leica sciolta Pancro, al metro: prezzo al negoziante L. 3,75, prezzo al consumo L. 5;

Per ritratto Orto 13 x 18, pacco di 12 pellicole: prezzo al negoziante L. 23,40, prezzo al consumo L. 30,80;

Per ritratto Pancro 13 x 18, pacco di 12 pellicole: prezzo al negoziante L. 24,50, prezzo al consumo L. 32,40;

*Negativa, al metro:*

35 mm. Orto bob. m. 30: prezzo al negoziante L. 3,25, prezzo al consumo L. 3,90;

16 mm. Orto bob. m. 120: prezzo al negoziante L. 1,55, prezzo al consumo L. 2,10;

9 ½ mm. Orto bob. m. 120: prezzo al negoziante L. 0,90, prezzo al consumo L. 1,25;

Invertibile:

16 mm. Orto e Pancro bob. mm. 15 (compreso inversione), per una bobina: prezzo al negoziante L. 40,70, prezzo al consumo L. 50,70;

bob. mm. 120 (escluso inversione), al metro: prezzo al negoziante L. 1,95, prezzo al consumo L. 2,55;

9 ½ mm. bob. m. 9 Orto, per una bobina: prezzo al negoziante L. 8,85, prezzo al consumo L. 12,30;

9 ½ mm. bob. m. 120 Orto e Pancro, al metro: prezzo al negoziante L. 1,10, prezzo al consumo L. 1,50;

8 mm. Orto e Pancro bob. m. 7,62 (16 mm. doppia perfor.) (compreso sviluppo), per una bobina: prezzo al negoziante L. 33, prezzo al consumo L. 43;

bob. di mt. 30/60/120 (escluso inversione), al metro: prezzo al negoziante L. 1,70, prezzo al consumo L. 2,10;

Positiva, al metro:

35 mm. bob. m. 30: prezzo al negoziante L. 1,55, prezzo al consumo L. 2;

16 mm. bob. m. 120: prezzo al negoziante L. 0,95, prezzo al consumo L. 1,25;

9 ½ mm. bob. m. 120: prezzo al negoziante L. 0,75, prezzo al consumo L. 1;

Lastre di 1ª categoria, per scatole da 12:

6½ x 9 : prezzo al negoz. L. 7,70, prezzo al cons. L. 10,25;
9 x 12: prezzo al negoz. L. 14,40, prezzo al cons. L. 19,15;
10 x 15: prezzo al negoz. L. 19,45, prezzo al cons. L. 26;
13 x 18: prezzo al negoz. L. 25,95, prezzo al cons. L. 34,60;
18 x 24: prezzo al negoz. L. 51,80, prezzo al cons. L. 69,05;

Lastre fotomeccaniche, per dozzina:

Orto e Crom 18 x 24: prezzo al negoziante L. 57, prezzo al consumo L. 61,65;

Orto e Crom 24 x 30: prezzo al negoziante L. 114,95, prezzo al consumo L. 124,40;

Carta e cartoncino, in metro quadrato:

Carta Vega e Antares: prezzo al negoziante L. 16,17, prezzo al consumo L. 23,47;

Cart.no Vega e Calida: prezzo al negoziante L. 17,71, prezzo al consumo L. 26,26;

Cartoline 9 x 14, per 100 fogli:

Vega e Calida: prezzo al negoziante L. 24,20, prezzo al consumo L. 33,35;

Pellicole radiografiche, per dozzina:

24 x 30: prezzo al negoziante L. 95,95, prezzo al consumo L. 127,90;

30 x 40: prezzo al negoziante L. 151,60, prezzo al consumo L. 202,10.

I prezzi per i formati non contemplati nel presente listino dovranno essere contenuti entro i limiti risultanti dagli scatti proporzionali ai prezzi per i formati disciplinati nel listino stesso.

Per la vendita al negoziante si applicano le condizioni vigenti alla data dell'emanazione delle disposizioni sul blocco dei prezzi.

E' fatto obbligo ai produttori di stampigliare, in tutti i casi, sull'involucro il nome o la marca della ditta produttrice, la denominazione dell'articolo e il prezzo di vendita al consumo.

Per i prodotti già esistenti presso i commercianti alla data del presente provvedimento, l'indicazione del prezzo sull'involucro dovrà essere fatta a cura dei commercianti stessi.

Il prezzo di vendita al consumo dovrà essere indicato sull'involucro a cura dei commercianti anche per i prodotti sensibili non compresi nella disciplina prevista con il presente provvedimento.

**(2048)**

---

### Produzione di macchine da cucire tipo

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 320 del 6 corrente mese, ha stabilito che con decorrenza immediata è vietata la produzione e la vendita di macchine da cucire per uso domestico che non corrispondano ai tipi che vengono appresso definiti nelle caratteristiche e nei prezzi.

Sulla facciata del corpo in ghisa della testa di tutte le macchine da cucire tipo dovranno essere indicati in modo indelebile **il nome del fabbricante o la marca**, il tipo e il prezzo di vendita al consumatore. Il prezzo di vendita dovrà apparire con cifre di almeno 10 mm. di altezza.

La vendita delle macchine da cucire diverse dai tipi stabiliti dal provvedimento P. 320 è consentita soltanto fino al 30 giugno 1942-XX ai prezzi dei listini in vigore alla data del presente provvedimento.

Viene fatta eccezione per le macchine da cucire con mobiletto ad armadio per le quali la vendita è consentita sino al 31 agosto 1942-XX.

Entro tali date i produttori potranno ultimare le macchine da cucire di tipo diverso in corso di lavorazione alla data del presente provvedimento semprechè la loro immissione al consumo avvenga entro le date sopraindicate.

Le macchine da cucire esistenti presso i negozi di vendita dei produttori o dei commercianti dovranno portare un cartellino visibile con l'indicazione del prezzo di vendita al consumatore corrispondente a quello fissato nei listini dei produttori per la vendita al pubblico.

La vendita di dette macchine non potrà essere effettuata senza rilascio di fattura nella quale sia riportata oltre al prezzo la descrizione del prodotto come risulta nei listini dei produttori.

Per le macchine da cucire usate dovranno essere praticati al consumatore prezzi inferiori di almeno L. 200 a quelli autorizzati per le macchine tipo.

Per le macchine da cucire destinate all'esportazione verranno emanate particolari disposizioni.

*Macchina da cucire a mano.*

Tipo 1. - Macchina da cucire per uso domestico, per cucito e ricamo a punto dritto, con movimento a bobina centrale:

corpo principale in fusione di ghisa verniciata a 1 o 2 colori, con o senza decalcomania;

parti metalliche principali in movimento costruite in acciaio temperato e rettificato;

zoccolo di sostegno in legno;

movimento a mano;

prezzo massimo di vendita al pubblico in qualsiasi località del Regno, L. 1050.

*Macchine da cucire a pedale.*

Tipo 2 A. - Macchina come sopra con movimento a bobina centrale, con marcia avanti e indietro:

sostegno della macchina con movimento a pedale in fusione di ghisa, con laterali in ghisa e legno;

tavolo in legno a 3 cassetti o tavolo in legno a un cassetto ed ala pieghevole;

prezzo massimo di vendita al pubblico in qualsiasi località del Regno, L. 1550.

Tipo 2 B. - Macchina come sopra con movimento a bobina centrale, con marcia avanti e indietro:

sostegno della macchina con movimento a pedale in fusione di ghisa e con laterali in ghisa e in legno;

tavolo in legno che consente il rientro della macchina (testa rientrante);

prezzo massimo di vendita al pubblico in qualsiasi località del Regno, L. 1900.

(2047)

---

**Determinazione dei prezzi del gas per alcuni Comuni**

Il Ministero delle corporazioni ha impartite disposizioni ai prefetti presidenti dei competenti Consigli provinciali delle Corporazioni affinchè autorizzino le officine da gas delle seguenti città a ripristinare, a decorrere dal 1° maggio 1942-XX, le tariffe in vigore alla data del 31 gennaio 1942-XX, date che, da accertamenti all'uopo compiuti, è risultato che tali officine si sono attrezzate per diluire il gas di distillazione del carbone fossile con gas diversi dagli inerti: Abbiategrasso - Adria - Bassano del Grappa - Catanzaro - Faenza - Imola - Mirandola - Parma.

(2040)

---

**Comunicazione concernente l'elenco « B » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.**

Il Ministero delle finanze (Direzione generale coordinamento tributario, affari generali e personale) con nota n. 46734 dell'8 maggio 1942-XX ha informato che in esecuzione del decreto interministeriale 14 luglio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto successivo, l'azienda ebraica « Calzificio nazionale F. Sonnino & C. di Caronno Pertusella » è stata rilevata dalla Società anonima « Calzificio Caronnese S. A. » sedente in Varese, giusta atto 3 dicembre 1941 per notar Giuseppe Chierichetti di Milano.

Il prezzo di cessione — per quanto di spettanza dell'ebreo Flavio Sonnino, socio accomandatario dell'azienda — è stato impiegato in Rendita del debito pubblico 5 %, a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, come da lettera della Direzione generale del Debito pubblico n. 8858, in data 13 aprile 1942.

Il « Calzificio nazionale F. Sonnino e C. di Caronno Pertusella » ha così cessato di esistere e nel tempo stesso deve intendersi esaurito il compito del commissario di vigilanza prof. dott. Giovanni Battista Badaracco, con studio in Milano, via Luciano Manara n. 1.

Pertanto la azienda predetta viene cancellata a tutti gli effetti dall'elenco *B* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, e, ai sensi dell'art. 56 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, sono dichiarate cessate le funzioni del commissario di vigilanza.

(2041)

---

**Scioglimento d'ufficio di società cooperativa**

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « La Rinascente », con sede in Venezia (frazione Mestre), costituita con rogito in data 14 settembre 1933 del sig. dott. Gino Voltolina, Regio notaio in Venezia, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2042)

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Imperia.**

Con decreto Ministeriale in data 30 aprile 1942-XX, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Imperia, per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(2039)

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e dei titoli del 20 maggio 1942-XX - N. 94**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Albania (I) | 6,25 | Islanda (I) | 2,9247 |
| Argentina (U) | 4 — | Lettonia (C) | 3,6751 |
| Australia (I) | 60,23 | Lituania (C) | 3,3003 |
| Belgio (C) | 3,0418 | Messico (I) | 3,933 |
| Bolivia (I) | 4,085 | Nicaragua (I) | 3,80 |
| Brasile (I) | 0,9962 | Norvegia (C) | 4,3215 |
| Bulgaria (C) (1) | 23,42 | Nuova Zel. (I) | 60,23 |
| Id. (C) (2) | 22,98 | Olanda (C) | 10,09 |
| Canadà (I) | 15,97 | Perù (I) | 2,945 |
| Cile (I) | 0,6650 | Polonia (C) | 380,23 |
| Cina (I) | 1,0455 | Portogallo (U) | 0,7910 |
| Columbia (I) | 10,87 | Id. (C) | 0,767 |
| Costarica (I) | 3,305 | Romania (C) | 10,5263 |
| Croazia (C) | 38 — | Salvador (I) | 7,60 |
| Cuba (I) | 19,03 | Serbia (I) | 38,02 |
| Danimarca (C) | 3,9698 | Slovacchia (C) | 65,40 |
| Egitto (I) | 75,28 | Spagna (C) (1) | 173,61 |
| Equador (I) | 1,27 | Id. (C) (2) | 169,40 |
| Estonia (C) | 4,697 | S. U. Amer. (I) | 19,01 |
| Finlandia (C) | 38,91 | Svezia (U) | 4,53 |
| Francia (I) | 38,02 | Id. (C) | 4,529 |
| Germania (U) (C) | 7,6045 | Svizzera (U) | 441 — |
| Giappone (U) | 4,475 | Id. (C) | 441 — |
| Gran Bret. (I) | 75,28 | Tailandia (I) | 4,45 |
| Grecia (C) | 12,50 | Turchia (C) | 15,29 |
| Guatemala (I) | 19 — | Ungheria (C) (1) | 4,67976 |
| Haiti (I) | 3,80 | Id. (C) (2) | 4,56395 |
| Honduras (I) | 9,31 | Unione S. Aff. (I) | 75,28 |
| India (I) | 5,6464 | Uruguay (I) | 9,13 |
| Iran (I) | 1,1103 | Venezuela (I) | 5,41 |

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 80,575 |
| Id. 3,50 % (1902) | 78 — |
| Id. 3 % lordo | 57,35 |
| Id. 5 % (1935) | 94,925 |
| Redimib. 3,50 % (1934) | 76,90 |
| Id. 5 % (1936) | 96,875 |
| Id. 4,75 % (1924) | 495,175 |
| Obblig. Venezie 3,50 % | 95,65 |
| Buoni novennali 4 % (15-2-43) | 98,725 |
| Id. 4 % (15-12-43) | 98,15 |
| Id. 5 % (1944) | 98,325 |
| Id. 5 % (1949) | 97,40 |
| Id. 5 % (15-2-50) | 97,50 |
| Id. 5 % (15-9-50) | 97,325 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

**Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico**

Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| B. T. (1941) Serie VI | 835 | capitale 21.500 — | Chiassi *Risabella-Cecilia* di Giovanni Battista, dom. a Roma, con usufrutto a Chiassi Giovanni Battista di Pietro. | Chiassi *Cecilia-Risabella* di Giovanni Battista, *minore sotto la patria potestà del padre*, con usufrutto come contro. |
| Id. serie VII | 846 | 2.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. serie VI | 836 | 20.500 — | Chiassi Prisca di Giovanni Battista, dom. a Roma, con usufrutto come sopra. | Chiassi Prisca di Giovanni Battista, *minore sotto la patria potestà del padre* ecc. come sopra. |
| Id. serie VII | 847 | 3.000 — | Chiassi Prisca ecc. come sopra. | Chiassi Prisca ecc. come sopra. |
| Id. Serie VI | 837 | 500 — | Chiassi Francesca ecc. come sopra. | Chiassi Francesca ecc. come sopra. |
| Id. serie VII | 848 | 3.000 — | Chiassi Francesca ecc. come sopra. | Chiassi Francesca ecc. come sopra. |
| Id. serie IX | 475 | 20.000 — | Chiassi Francesca ecc. come sopra. | Chiassi Francesca ecc. come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 777899 | 35 — | Vitale Speranza Gina di *Giacomo*, moglie di Clava Ernesto Beniamino di Simone, dom. a Torino. | Vitale Speranza Gina di *Bellom Iacob*, ecc., come contro. |
| Rendita 5 % | 159078 | 5.955 — | Gallo Vittorio fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giovanni*, dom. a Torino. | Gallo Vittorio fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giacomo*, dom. a Torino. |
| Id. | 159081 | 1.985 — | Come la precedente, vincolata d'usufrutto a favore di Povero Rosa fu *Giovanni* vedova Gallo, dom. a Torino. | Come la precedente, vincolata d'usufrutto a favore di Povero Rosa fu *Giacomo* vedova Gallo, dom. a Torino. |
| Id. | 159079 | 5.955 — | Gallo Elisabetta fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giovanni*, dom. a Torino. | Gallo Elisabetta fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giacomo*, dom. a Torino. |
| Id. | 159082 | 1.985 — | Come la precedente, vincolata d'usufrutto a favore di Povero Rosa fu *Giovanni* vedova Gallo, dom. a Torino. | Come la precedente, vincolata d'usufrutto a favore di Povero Rosa fu *Giacomo* vedova Gallo, dom. a Torino. |
| Id. | 159080 | 5 — | Gallo Vittorio ed Elisabetta fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giovanni*, dom. a Torino. | Gallo Vittorio ed Elisabetta fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giacomo*, dom. a Torino. |
| Id. | 122341 | 5.000 — | Comune di Noli (Savona), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Garrone *Adele* fu Francesco, dom. a Noli (Savona). | Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Garrone *Maria Luigia Adelaide* fu Francesco, dom. a Noli (Savona). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 698690 | 35 — | Brizzolara *Rosa* fu *Antonio*, moglie di Devoto Domenico fu Giuseppe, dom. a Caregli, frazione del comune di Borzonasca (Genova). | Brizzolara *Maria Rosa* fu *Carlo*, ecc. come contro. |
| P. N. 5 % (1915) | 36173 | 90 — | Preve *Camillo* fu Giovanni Andrea, dom. in Laigueglia (Imperia), con usufrutto vitalizio a favore di Bacigalupo Annita fu Giovanni, ved. di Preve Giovanni Andrea. | Preve *Camilla* fu Giovanni Andrea, ecc. come contro. |
| P. N. 4,50 % | 12976 | 36 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 12977 | 36 — | Preve *Antonietta* fu Giovanni Andrea, dom. a Laigueglia (Imperia), con usufrutto, come sopra. | Preve *Maria Antonietta* fu Giovanni Andrea, ecc. come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 625931 | 133 — | Tassara Caterina fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Costa *Angela* fu Giovanni Battista ved. Tassara, dom. a Rapallo (Genova). | Tassara Caterina fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Costa *Anna Angela*, ecc. come contro. |

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P. R. 3,50 % | 52181 | 1.750 — | Levi Mercedes di Enrico, moglie di Sacerdote Achille, dom. a Voghera (Pavia), vincolata d'usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a favore di Levi Enrico fu Donato e Foa *Enrichetta* fu *Bonaristo*, coniugi, dom. a Cuneo, senza fede di vita. | Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a favore di Levi Enrico fu Donato e Foa *Rebecca* fu *Bonaiuto*, coniugi, dom. a Cuneo, senza fede di vita. |
| B. T. 1940 Serie I | 988 | capitale 1.000 — | *Buirci* Maria di Pietro, moglie di Masaniello Tito. | *Biorci* Maria di Pietro, ecc. come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 516405 | 203 — | Villa *Rosa* fu Agostino, moglie di Racca Giovanni, dom. in Vernazza. | Villa *Angela Maria Rosa* fu Agostino, ecc. come contro. |
| Rendita 5 % | 155185 | 485 — | Bicci Giorgio fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Latini *Lina* vedova Bicci, dom. a Bergamo. | Bicci Giorgio fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Latini *Angelina* ved. Bicci, dom. a Bergamo. |
| Id. | 155186 | 485 — | Bicci Giuseppina fu Francesco, minore, ecc., come sopra. | Bicci Giuseppina, fu Francesco, minore, ecc., come sopra. |
| Id. | 169485 | 115 — | *Hunzle* Augusto e Maria fu Eugenio, minori sotto la patria potestà della madre Sardanelli *Maria* ved. *Hunzle*, dom. a Napoli, in parti eguali. | *Huenzle* Augusto e Maria fu Eugenio, minori sotto la patria potestà della madre Sardanelli *Maria Cristina* ved. *Huenzle*, dom. a Napoli, in parti eguali. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 535519 | 70 — | Sanguineti Rosa fu Giuseppe ved. di Solari *Antonio*, dom. a S. Ruffino di Levi (Genova). | Sanguineti Rosa fu Giuseppe ved. di Solari *Giacomo-Antonio*, dom. a S. Ruffino di Levi (Genova). |
| Id. | 455502 | 44,50 | Solari Maria fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Sanguineti Rosa fu Giuseppe ved. Solari, dom. a S. Ruffino di Levi (Genova), con usufrutto vitalizio a Sanguineti Rosa fu Giuseppe, ved. di Solari *Antonio*, dom. a S. Ruffino di Levi (Genova). | Solari Maria fu *Giacomo-Antonio*, minore, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a Sanguineti Rosa fu Giuseppe, ved. di Solari *Giacomo-Antonio*, dom. a S. Ruffino di Levi (Genova). |
| Id. | 455503 | 45,50 | Solari Luigia fu *Antonio*, minore, ecc., come sopra. | Solari Luigia fu *Giacomo-Antonio*, minore, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 37609 | 175 — | Saglio *Giuseppina* di Giacomo, moglie di Giuseppe *Cappelli*, dom. in Marledo P. O. Acquaseria (Como). | Saglio *Giovanna Giuseppa* di Giacomo, moglie di Giuseppe *Capelli*, dom. Marledo P. O. Acquaseria (Como). |
| P.N. 5 % | 32895 | 100 — | Ventura Maria Grazia di *Bartolo*, moglie di Ingravalle *Guido*, dom. a Bisceglie (Bari), con vincolo dotale. | Ventura Maria Grazia di *Bartolomeo*, moglie di Ingravalle *Rocco-Gennaro*, dom. a Bisceglie (Bari), con vincolo dotale. |
| Obl. Ferr. 3 % | 29971 | 75 — | Dessy Irma di Francesco, moglie di Ricci *Erminio*, dom. a Savona. | Dessy Irma di Francesco, moglie di Ricci *Benedetto-Erminio*, dom. a Savona. |
| Id. | 29972 | 825 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 32146 | 15 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 32506 | 135 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 32705 | 30 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 32706 | 75 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 33127 | 90 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 33128 | 75 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 518647 | 7 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 356516 | 1.750 — | Porcile *Giulia Valentina* di *Federico*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova. | Porcile *Valentina Ester* di *Antonio Federico*, minore, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 158785 | 17,50 | Notarianni *Concetta* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Lenola (Caserta). | Notarianni *Maria Concetta* di Pietro, minore, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 maggio 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1958)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della grande Lotteria automobilistica di Tripoli**
(Manifestazione 1942-XX)

A) *Primi premi:*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Bigl. estratto: | Serie AX | n. 59534 | – 1° premio | L. | 3.000.000 |
| 2° » » | » O | n. 93556 | – 2° » | » | 2.000.000 |
| 3° » » | » O | n. 26424 | – 3° » | » | 1.000.000 |
| 4° » » | » AR | n. 75042 | – 4° » | » | 500.000 |
| 5° » » | » E | n. 52199 | – 5° » | » | 250.000 |

B) *Premi da L. 20.000 ciascuno:*

*N. B.* — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero:

| | Biglietto: | Serie | | n. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Biglietto: | Serie | A | n. 67882 |
| 2° | » | » | A | n. 89623 |
| 3° | » | » | B | n. 25315 |
| 4° | » | » | C | n. 63817 |
| 5° | » | » | D | n. 16697 |
| 6° | » | » | D | n. 93249 |
| 7° | » | » | E | n. 30023 |
| 8° | » | » | M | n. 02359 |
| 9° | » | » | N | n. 10614 |
| 10° | » | » | O | n. 79428 |
| 11° | » | » | P | n. 77815 |
| 12° | » | » | U | n. 57562 |
| 13° | » | » | U | n. 74442 |
| 14° | » | » | AA | n. 02665 |
| 15° | » | » | AF | n. 61718 |
| 16° | » | » | AK | n. 62675 |
| 17° | » | » | AQ | n. 42863 |
| 18° | » | » | AR | n. 25010 |
| 19° | » | » | AU | n. 74407 |
| 20° | » | » | AZ | n. 05111 |

C) *Premi da L. 6.000 ciascuno:*

*N. B.* — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

| | Biglietto: | Serie | | n. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Biglietto: | Serie | A | n. 26826 |
| 2° | » | » | A | n. 33329 |
| 3° | » | » | B | n. 17201 |
| 4° | » | » | B | n. 28903 |
| 5° | » | » | B | n. 54203 |
| 6° | » | » | B | n. 78755 |
| 7° | » | » | B | n. 89945 |
| 8° | » | » | C | n. 08272 |
| 9° | » | » | C | n. 14798 |
| 10° | » | » | C | n. 43803 |
| 11° | » | » | C | n. 87488 |
| 12° | » | » | D | n. 70803 |
| 13° | » | » | D | n. 76915 |
| 14° | » | » | E | n. 33217 |
| 15° | » | » | E | n. 42079 |
| 16° | » | » | E | n. 50382 |
| 17° | » | » | F | n. 87015 |
| 18° | » | » | G | n. 44432 |
| 19° | » | » | G | n. 99954 |
| 20° | » | » | H | n. 46910 |
| 21° | » | » | H | n. 63343 |
| 22° | » | » | I | n. 42228 |
| 23° | » | » | I | n. 42798 |
| 24° | » | » | I | n. 56560 |
| 25° | » | » | I | n. 97786 |
| 26° | » | » | J | n. 77887 |
| 27° | » | » | K | n. 12586 |
| 28° | » | » | M | n. 47179 |
| 29° | » | » | N | n. 28139 |
| 30° | » | » | N | n. 63922 |
| 31° | » | » | O | n. 16543 |
| 32° | » | » | O | n. 20989 |
| 33° | » | » | O | n. 67210 |
| 34° | » | » | P | n. 33083 |
| 35° | » | » | P | n. 66114 |
| 36° | » | » | P | n. 68799 |
| 37° | Biglietto: | Serie | Q | n. 27269 |
| 38° | » | » | Q | n. 34402 |
| 39° | » | » | Q | n. 91410 |
| 40° | » | » | R | n. 75852 |
| 41° | » | » | S | n. 46219 |
| 42° | » | » | T | n. 85833 |
| 43° | » | » | T | n. 86995 |
| 44° | » | » | T | n. 94416 |
| 45° | » | » | U | n. 09115 |
| 46° | » | » | U | n. 17663 |
| 47° | » | » | U | n. 64888 |
| 48° | » | » | U | n. 95386 |
| 49° | » | » | V | n. 19499 |
| 50° | » | » | X | n. 12290 |
| 51° | » | » | AA | n. 73321 |
| 52° | » | » | AB | n. 27743 |
| 53° | » | » | AB | n. 31033 |
| 54° | » | » | AB | n. 90869 |
| 55° | » | » | AC | n. 02800 |
| 56° | » | » | AC | n. 07007 |
| 57° | » | » | AD | n. 76571 |
| 58° | » | » | AD | n. 93740 |
| 59° | » | » | AD | n. 96522 |
| 60° | » | » | AE | n. 63450 |
| 61° | » | » | AF | n. 39688 |
| 62° | » | » | AF | n. 48377 |
| 63° | » | » | AH | n. 42741 |
| 64° | » | » | AH | n. 48268 |
| 65° | » | » | AH | n. 58858 |
| 66° | » | » | AI | n. 04236 |
| 67° | » | » | AI | n. 17573 |
| 68° | » | » | AI | n. 17797 |
| 69° | » | » | AI | n. 18000 |
| 70° | » | » | AI | n. 41904 |
| 71° | » | » | AI | n. 60395 |
| 72° | » | » | AI | n. 67848 |
| 73° | » | » | AJ | n. 10338 |
| 74° | » | » | AJ | n. 22710 |
| 75° | » | » | AJ | n. 65125 |
| 76° | » | » | AJ | n. 68985 |
| 77° | » | » | AK | n. 41629 |
| 78° | » | » | AL | n. 72725 |
| 79° | » | » | AL | n. 73556 |
| 80° | » | » | AL | n. 75930 |
| 81° | » | » | AL | n. 99098 |
| 82° | » | » | AO | n. 17123 |
| 83° | » | » | AO | n. 61778 |
| 84° | » | » | AQ | n. 00749 |
| 85° | » | » | AQ | n. 25312 |
| 86° | » | » | AR | n. 03966 |
| 87° | » | » | AR | n. 32933 |
| 88° | » | » | AR | n. 36361 |
| 89° | » | » | AR | n. 39636 |
| 90° | » | » | AR | n. 45073 |
| 91° | » | » | AS | n. 19288 |
| 92° | » | » | AS | n. 29801 |
| 93° | » | » | AS | n. 79870 |
| 94° | » | » | AS | n. 81500 |
| 95° | » | » | AT | n. 04986 |
| 96° | » | » | AT | n. 08246 |
| 97° | » | » | AU | n. 43796 |
| 98° | » | » | AU | n. 97142 |
| 99° | » | » | AZ | n. 25889 |
| 100° | » | » | AZ | n. 95172 |

D) *Premi ai venditori:*

1. Al venditore del biglietto Serie AX n. 59534, vincente il 1° premio .................... L. 70.000
2. Al venditore del biglietto Serie O n. 93556, vincente il 2° premio .................... » 38.000
3. Al venditore del biglietto Serie O n. 26424, vincente il 3° premio .................... » 19.000
4. Al venditore del biglietto Serie AR n. 75042, vincente il 4° premio .................... » 9.000
5. Al venditore del biglietto Serie E n. 52199, vincente il 5° premio .................... » 4.508

E) *A tutti i venditori dei biglietti vincenti un premio di L.* 20.000, *L.* 1500 *ciascuno.*

F) *A tutti i venditori di biglietti vincenti un premio di consolazione, L.* 500 *ciascuno.*

### ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE LOTTERIE NAZIONALI

approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, modificato con R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 220

Art. 16. — I premi dei biglietti vincenti saranno pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — agli esibitori dei biglietti.

All'uopo i biglietti vincenti dovranno essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del « Bollettino ufficiale » dell'estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale dovrà, insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze, apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti dovranno essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto e le generalità dell'esibitore; il pagamento sarà effettuato mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Art. 17. — I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti saranno pagati dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — alla persona le cui generalità risultino segnate nella parte anteriore delle matrici dei biglietti; se nella parte anteriore delle matrici siano segnate le generalità di più persone il pagamento sarà effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto dovranno presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del « Bollettino ufficiale » dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente.

Roma, addì 11 maggio 1942-XX.

p. *Il Ministro per le finanze*
*presidente del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali*
DE MARTINO

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

### Nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 35 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto 14 giugno 1938-XVI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Vedute le designazioni fatte rispettivamente dal Ministro per la cultura popolare, dal Ministro per le finanze e dalla Banca nazionale del Lavoro;

Dispone:

I signori cav. uff. dott. Andrea Camera, comm. Bruno Strino e comm. dott. Alberto Angiolillo, sono nominati sindaci effettivi della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, per un anno a decorrere dalla data di approvazione del bilancio 1941.

I signori cav. dott. Luigi Natale, dott. Giovanni Garofoli e gr. uff. Ercole Walter Ferme, Consigliere nazionale, sono nominati sindaci supplenti della Sezione stessa, per l'anzidetto periodo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(1999)

### Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale, in liquidazione, con sede in San Leucio del Sannio (Benevento).

Nella seduta tenuta il 21 aprile 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale, in liquidazione, con sede in San Leucio del Sannio (Benevento), il cav. uff. dott. Filippo Zamparelli fu Angelo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dello art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1960)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

### Elenco degli ammessi al concorso per sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo d'ordine del Ministero.

Sono ammessi al concorso per sei posti d'alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo d'ordine di questo Ministero i seguenti candidati:

1. Bersani Italo
2. Boccitto Luigi
3. Carucci Beniamino
4. D'Amore Natalino
5. Di Stefano Luigi
6. Fabi Giuseppe
7. Farroni Guido
8. Genovese Edmondo
9. Guerrieri Guglielmo
10. Mencato Ferruccio
11. Miotti Giorgio
12. Renzopaoli Mario
13. Rocchi Alfredo
14. Vannucchi Renzo

Sono ammessi, poi, con la riserva di cui all'art. 2, comma 2°, del bando:

1. Consigliere Renato
2. De Gady Mario
3. Di Giovine Bernardino
4. Majorana Giovanni
5. Mandolini Andrea
6. Mercurio Giuseppe Maria
7. Musitano Franco
8. Prisco Fulvio
9. Siciliano Attilio
10. Tebano Armando

Infine, sono ammessi con riserva:

1. Baiocchi Glicerio
2. Consolo Riccardo.

(2046)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Graduatoria generale del concorso a 100 posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli Uffici di-

pendenti dal Ministero delle finanze, e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale della Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1941-XIX, col quale venne indetto un concorso per esami a 130 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1941-XIX, col quale venne ridotto da 130 a 100 il numero dei posti messi a concorso col predetto decreto Ministeriale del 31 gennaio 1941-XIX;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 130 posti — ridotti a 100 — di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro (decreti Ministeriali 31 gennaio e 30 maggio 1941-XIX).

| COGNOME E NOME | Media dei punti delle prove scritte | Punto ottenuto nella prova orale | TOTALE |
|---|---|---|---|
| 1. Giuffrida Antonino | 8,833 | 8,500 | 17,333 |
| 2. Laurora Erminio | 8,666 | 8,500 | 17,166 |
| 3. Mendola Giovanni | 8,000 | 9,100 | 17,100 |
| 4. Amato Gabriele | 8,500 | 8,500 | 17,000 |
| 5. Danielli Ferdinando | 8,916 | 8,000 | 16,916 |
| 6. Bisogno Amedeo | 8,833 | 8,050 | 16,883 |
| 7. Buoncristiano Aldo | 8,333 | 8,500 | 16,833 |
| 8. Pasqua Giuseppe | 7,750 | 9,000 | 16,750 |
| 9. Delfini Alberto | 8,166 | 8,500 | 16,666 |
| 10. Cattaneo Francesco | 8,833 | 7,500 | 16,333 |
| 11. Scaglia Vittorio | 9,000 | 7,300 | 16,300 |
| 12. Cannizzaro Carmelo | 8,500 | 7,600 | 16,100 |
| 13. Rogolino Giuseppe | 8,000 | 8,000 | 16,000 |
| 14. Garberini Ettore | 8,916 | 7,000 | 15,916 |
| 15. Cirillo Tullio | 7,833 | 8,000 | 15,833 |
| 16. Leoni Tito | 8,750 | 7,000 | 15,750 |
| 17. De Martino Sergio | 8,666 | 7,000 | 15,666 |
| 18. Gallo Ottavio | 8,083 | 7,500 | 15,583 |
| 19. Baldaro Mario | 8,500 | 7,000 | 15,500 |
| 20. Massaro Ennio | 8,750 | 6,650 | 15,400 |
| 21. Ruschioni Mariano | 8,750 | 6,600 | 15,350 |
| 22. Moreschi Moresco | 8,250 | 7,000 | 15,250 |
| 23. Del Zotto Luigi | 9,166 | 6,050 | 15,216 |
| 24. Fantacuzz. Libero Antonio | 8,166 | 7,000 | 15,166 |
| 25. Provinzano Giovanni | 8,583 | 6,550 | 15,133 |
| 26. Farachi Ovidio | 8,083 | 7,000 | 15,083 |
| 27. Borrelli Giuseppe | 9,000 | 6,000 | 15,000 |
| 28. La Mantia Cosimo | 7,916 | 7,000 | 14,916 |
| 29. Clementi Mariano | 8,833 | 6,050 | 14,883 |
| 30. Fergola Amedeo | 7,833 | 7,000 | 14,833 |
| 31. Boiano Alfredo | 8,750 | 6,050 | 14,800 |
| 32. Caputo Giuseppe | 8,750 | 6,025 | 14,775 |
| 33. Regnani Lorenzo | 8,750 | 6,000 | 14,750 |
| 34. Bonzoni Giuseppe | 7,750 | 6,950 | 14,700 |
| 35. Nastri Francesco | 7,750 | 6,925 | 14,675 |
| 36. Panno Salvatore, nato il 12 novembre 1916 | 8,666 | 6,000 | 14,666 |
| 37. Celli Giorgio, nato il 17 gennaio 1921 | 8,666 | 6,000 | 14,666 |
| 38. Muti Vittorio | 8,166 | 6,450 | 14,616 |
| 39. Bessi Nello, ex comb., ferito di guerra, ufficiale principale del Tesoro, ammogliato con 1 figlio | 8,083 | 6,500 | 14,583 |
| 40. Lippi Ugo | 8,583 | 6,000 | 14,583 |
| 41. Sardella Vincenzo | 8,083 | 6,475 | 14,558 |
| 42. Ardia Armando | 8,000 | 6,550 | 14,550 |
| 43. Pellicanò Domenico | 8,500 | 6,000 | 14,500 |
| 44. Priori Nicola | 8,416 | 6,050 | 14,466 |
| 45. Famularo Alberto | 7,916 | 6,500 | 14,416 |
| 46. Ciccardini Pietro, ex comb., ufficiale del Tesoro, ammogl. con 3 figli. | 8,333 | 6,050 | 14,383 |
| 47. Zani Angelo | 8,333 | 6,050 | 14,383 |
| 48. Spina Amleto | 8,333 | 6,025 | 14,358 |
| 49. Verdura Athos | 8,333 | 6,000 | 14,333 |
| 50. Filippini Francesco | 7,666 | 6,650 | 14,316 |
| 51. Marsico Enrico | 8,166 | 6,000 | 14,166 |
| 52. Traversi Mario | 8,083 | 6,075 | 14,158 |
| 53. Gioeli Angelo | 8,033 | 6,050 | 14,133 |
| 54. Santilli Giovanni | 8,083 | 6,025 | 14,108 |
| 55. Lombardi Mario | 8,083 | 6,000 | 14,083 |
| 56. Guidotti Guido | 8,000 | 6,050 | 14,050 |
| 57. Guglieri Paolo | 7,000 | 7,025 | 14,025 |
| 58. La Ferrara Giuseppe | 8,000 | 6,000 | 14,000 |
| 59. Toscano Giuseppe Paolo | 7,916 | 6,050 | 13,966 |
| 60. Desideri Ezio, 1º ufficiale del Tesoro | 7,416 | 6,525 | 13,941 |
| 61. Piazza Salvatore | 7,916 | 6,025 | 13,941 |
| 62. Giunti Alfio | 7,833 | 6,100 | 13,933 |
| 63. Schembri Salvatore, nato l'8 febbraio 1916 | 7,833 | 6,050 | 13,883 |
| 64. Varagnoli Emilio, nato il 17 luglio 1921 | 7,833 | 6,050 | 13,883 |
| 65. Narcisi Spartaco | 7,833 | 6,025 | 13,858 |
| 66. Pasquinelli Enrico | 7,833 | 6,000 | 13,833 |
| 67. Bardelli Alessandro, ex combattente, croce di guerra | 7,750 | 6,000 | 13,750 |
| 68. Padovano Elio | 7,750 | 6,000 | 13,750 |
| 69. Sorvillo Luciano | 7,500 | 6,200 | 13,700 |
| 70. Russo Carmelo | 7,500 | 6,125 | 13,625 |
| 71. Fiadini Giovanni | 7,000 | 6,600 | 13,600 |
| 72. Murolo Antonio | 7,500 | 6,000 | 13,500 |
| 73. Mantuano Antonio | 7,416 | 6,050 | 13,466 |
| 74. Ferradino Aldo | 7,416 | 6,000 | 13,416 |
| 75. Cangialosi Salvatore | 7,733 | 6,000 | 13,333 |

Art. 2.

I soprannominati candidati sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine indicato nel precedente articolo.

Art. 3.

I candidati Pascale Vincenzo e Vicidomini Gaetano, che hanno preso parte alle prove scritte, riportando, rispettivamente, la votazione media di 8,083 e di 7,916 e che non hanno potuto prendere parte alle prove orali perchè sotto le armi, potranno avvalersi delle disposizioni di cui al R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

*Il Ministro*: Di Revel

(2045)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.